



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(proc. n. 8/16 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento presentata da GIUSEPPE BRANDI, come modificata all'udienza del 15.2.2017;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- non è stata accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali;
- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento, in quanto, a fronte dell'esposizione debitoria descritta nella proposta, non percepisce alcun reddito;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, non essendo pervenute al professionista dichiarazioni di dissenso;

l'organismo di composizione della crisi ha trasmesso a i creditori una relazione sul raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e, nei termini di legge, come anticipato, non sono pervenute contestazioni;

alla proposta sono allegati tutti i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato ex art. 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la proposta di piano prevede, con le risorse ricavate dalla liquidazione dell'unico bene immobile intestato al debitore (appartamento in LADISPOLI via Londra 32, in relazione al



quale è già stato sottoscritto un preliminare di vendita al prezzo di € 250.000,00: all. 25 alla proposta), il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 70%;

la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da GIUSEPPE BRANDI;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 7.3.2017

Il Giudice

